

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E L'UNIVERSITA'  
DEGLI STUDI DI MILANO PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO  
E LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO SAINI**

Tra  
il COMUNE DI MILANO con sede legale in Milano - Piazza della Scala n. 3 – (C.  
F. 01199250158), rappresentato dal Dott. Christian Malangone

che interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di  
Direttore Generale pro tempore, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del  
18.8.2000 e dell'art. 71 del vigente Statuto del Comune stesso ed in esecuzione  
dell'Incarico Dirigenziale - Atti P.G. 0696936.I del 21.12.2021 e, dalla Dr.ssa Lina  
Rosa Lucarelli, che interviene alla stipula del  
presente atto nella sua qualità di Direttrice dell'Area Sport, ai sensi dell'art. 107 del  
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dell'art. 71 del vigente Statuto del Comune stesso ed  
in esecuzione dell'Incarico Dirigenziale – Atti P.G. 417456/23 del 03.08.2023, di  
seguito denominato anche “Concedente” o “Comune” da una parte

e

l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO con sede legale in Milano, Via  
Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentato dal  
Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Elio Franzini,  
munito degli occorrenti poteri, di seguito  
denominato anche “Concessionario” o “Università” o “Ateneo” dall'altra e  
congiuntamente anche “Parti”

**PREMESSO CHE**

- a) il Comune è proprietario del Centro Sportivo Saini (di seguito “Impianto Sportivo”), in via Corelli 136, che insiste su un'area di circa mq. 160.000

all'interno del Parco Forlanini, identificata catastalmente al Foglio 363 Particelle 26, 28, 29, 30, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, porzione di "fontanile case nuove";

- b) l'impianto sportivo può ospitare un ampio ventaglio di attività, grazie alle molteplici strutture sportive presenti;
- c) la gestione dell'Impianto Sportivo è affidata dal 1994 a Milanosport, società pubblica del Comune che garantisce la presenza all'interno del Centro anche di federazioni sportive quali FIN (Federazione Italiana Nuoto), Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera), FIBS (Federazione Italiana Baseball e Softball), FIA (Federazione Italiana Arbitri), oltre a diverse associazioni e società sportive, ospitando ogni anno diverse competizioni, nazionali e internazionali;
- d) Milanosport ha stipulato con l'Università una convenzione quinquennale decorrente dal 1.9.2018 e con scadenza il 31.8.2023, volta all'utilizzo di alcune porzioni immobiliari all'interno del Centro Sportivo, per garantire e sviluppare l'attività della Scuola di Scienze Motorie dell'Università, individuando il Centro come sede principale delle attività pratiche della Scuola;
- e) Milanosport il 27 luglio 2023 ha stipulato con l'Università un accordo per consentire l'utilizzo del Centro sportivo Saini nel mese di settembre 2023;
- f) la Scuola di Scienze Motorie dell'Università è peculiare nel panorama italiano per le discipline presenti nel piano di studi: un'equilibrata combinazione di discipline teoriche e pratiche che garantisce il dialogo continuo tra i fondamenti scientifici e umanistici dell'attività motoria e sportiva, con la loro applicazione pratica;
- g) la convenzione tra l'Università e Milanosport ha già riconosciuto all'Ateneo il ruolo attivo nella riqualificazione di alcune strutture obsolete presso il Centro Sportivo Saini, ponendo a carico dell'Università alcune ristrutturazioni quali la pista di atletica, la palestra fitness, gli uffici e le aule. In particolare,

l'Università, in esecuzione della convenzione con Milanosport, ha provveduto a ristrutturare, a propria cura e spese:

1. la pista di atletica e le relative pedane;
2. la palestra fitness;
3. gli uffici in uso all'Ateneo;
4. l'aula didattica;

compensando parzialmente il canone per l'utilizzo del Centro Sportivo Saini con i costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione;

- h) la collaborazione tra Università e Milanosport ha dimostrato il proficuo rapporto tra Enti Pubblici a vantaggio della collettività, consentendo di mettere a disposizione impianti ottimali riqualificati;
- i) visti i risultati, il Comune e l'Università hanno pertanto costituito un tavolo di lavoro finalizzato ai seguenti obiettivi:
  - 1) garantire il continuo sviluppo e la piena riqualificazione del Centro sportivo Saini con risorse pubbliche;
  - 2) assicurare una gestione del Centro guidata da Enti Pubblici;
  - 3) confermare la totale apertura del Centro a beneficio degli utenti, della collettività, sia per l'attività sportiva di base, sia per l'attività agonistica;
  - 4) proseguire con la rilevante attività di interesse pubblico della Scuola di Scienze Motorie all'interno del Centro sportivo;
- l) l'Università ha presentato al Comune, in data 27.4.2021, uno studio di fattibilità generale, agli atti d'ufficio, coerente con i principi sopra indicati, che prevede la concessione gratuita pluriennale del Centro Sportivo Saini a favore della stessa, a fronte di un programma di riqualificazione e valorizzazione del Centro;
- m) il Comune di Milano e l'Università degli Studi di Milano hanno sottoscritto in data 24 settembre 2021 il Protocollo d'Intesa allo scopo di perseguire l'obiettivo comune di garantire la valorizzazione, riqualificazione e gestione del

Centro Sportivo Saini nel rispetto delle attività istituzionali e di interesse pubblico dei due Enti, a vantaggio della collettività, della Città di Milano, nonché degli studenti e docenti della Scuola di Scienze Motorie;

- n) in particolare, il Protocollo d'Intesa prevede l'impegno del Comune e dell'Università a stipulare, nel rispetto delle tempistiche contenute nel cronoprogramma allegato allo studio di fattibilità generale e previa verifica e approvazione degli organi competenti, un accordo per la concessione e gestione del Centro Sportivo Saini per un periodo congruo con il Piano Economico Finanziario presentato al Comune eventualmente anche superiore a 50 anni;
- o) successivamente alla stipula del Protocollo di cui alla precedente lettera l) sono proseguite le interlocuzioni tra l'Università e il Comune di Milano aventi ad oggetto i vari profili di complessità dell'operazione;
- p) in data 1 luglio 2022 Regione Lombardia ha accordato il cofinanziamento per la riqualificazione e l'ampliamento del Centro Sportivo - Edificio didattico e tribuna pista di atletica per un importo pari a € 2.000.000;
- q) in data 5 aprile 2023 il MUR ha concesso il cofinanziamento per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione relativi al Lotto 1 per un importo di € 12.000.000;
- r) alla luce delle risorse attualmente disponibili l'Università ha effettuato ulteriori approfondimenti e valutazioni di ordine funzionale ed economico addivenendo alla ripartizione del progetto complessivo di valorizzazione del Centro Sportivo Saini in 4 fasi con i seguenti quadri economici:
  - Lotto 1 Fase 1 € 20.000.000
  - Lotti 1 Fase 2 € 8.700.000
  - Lotto 1bis € 3.200.000
  - Lotto 2 € 40.000.000 (quadro economico stimato)
- s) il nuovo progetto presenta vari aggiornamenti rispetto allo studio di fattibilità

di cui alla precedente lettera l) con specifico riferimento alla definizione dei Lotti e del cronoprogramma di realizzazione;

- t) con verbale del 28 aprile 2023 il Comune di Milano ha consegnato all'Università le aree per l'avvio delle sole opere propedeutiche alla cantierizzazione (demolizione delle preesistenze, movimentazione/smaltimento e spostamento del QE a servizio delle torri faro) dei lavori di cui alla precedente lettera p);
- u) è in corso l'affidamento della progettazione esecutiva dei lavori di cui al Lotto 1 Fase 1 e successivamente si provvederà all'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei relativi lavori da avviare entro il 30 giugno 2024;
- v) che in data 27.12.2023 l'Università, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo d'Intesa, ha presentato al Comune lo studio di fattibilità dettagliato comprensivo del cronoprogramma in merito agli interventi da eseguire, corredato dal relativo Piano economico finanziario (comprensivo di Stato Patrimoniale Previsionale, Conto Economico Previsionale, Rendiconto Finanziario Previsionale, relazione al Piano economico finanziario) e dal Piano di Gestione, depositati agli atti delle Amministrazioni e che costituiscono parte integrante della presente convenzione;
- z) che, su richiesta del Comune, l'Università ha apportato alcune modifiche al Piano Economico Finanziario trasmesso in data 27.12.2023, redigendo un nuovo PEF condiviso con il Comune in data 2.02.2024, che sostituisce i documenti precedentemente condivisi il 27.1.2023 e costituisce parte integrante del contratto (All. n. 3);
- aa) che la Giunta del Comune di Milano con Deliberazione n. 419 dell'11.04.2024 e il Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 27.02.2024 hanno autorizzato la sottoscrizione della presente convenzione;
- ab) che con Determinazione Dirigenziale n. 3048 del 17.04.2024 è stata

approvata la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione tra il Comune di Milano e l'Università degli Studi di Milano per la gestione e riqualificazione del Centro Sportivo "Saini" di via Corelli n. 136 e lo schema della presente convenzione

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

considerato, descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue.

#### **ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE D'USO**

1. Il Comune di Milano, in qualità di proprietario, concede gratuitamente all'Università degli Studi di Milano l'uso dell'impianto sportivo di proprietà comunale, sito in Milano, Via Corelli n. 136, insistente su un'area di circa mq. 125.550 costituito da:

- due campi di calcio a 11 in erba naturale con tribuna;
- un campo di beach volley in sabbia calcarea;
- un campo di rugby in erba e un campo da mini rugby;
- dodici campi da tennis in sintetico di cui, sei coperti da una struttura geodetica e 6 scoperti illuminati;
- una pista di atletica da 400 m a 6 corsie e rettilineo a 8 corsie con relative piattaforme e zona lanci e salti e tribuna;
- una vasca da 50 mt. con copertura invernale e palestra per ginnastica pre-natatoria;
- una vasca da 25 mt., una vasca per i tuffi, entrambe coperte;
- una vasca estiva per i bambini (12 x 6 metri, profondità da m. 0.60 a m. 0.90);
- un campo polivalente anche per pattinaggio a rotelle con copertura geodetica e tribunetta;

- tre palestre polivalenti e sale con attrezzi ed una palestra per ginnastica attrezzistica;
- diversi fabbricati in muratura per la gestione del centro sportivo, aula magna, biblioteca e aule studio, spogliatoi, servizi, impianti e magazzini.

L'area baseball/softball con annessa tribuna nonché una pista per gli sport su ghiaccio e servizi annessi – in disuso, viene esclusa dalla presente convenzione in quanto attualmente in concessione alla Federazione Baseball fino all'ottobre 2034 e sarà oggetto di separata consegna non appena definiti con l'attuale concessionaria i termini di rilascio anticipato della stessa. Il Comune di Milano si impegna a consegnare all'Ateneo la citata area entro e non oltre il termine del 30 giugno 2025.

2. Il tutto come meglio identificato sulle planimetrie allegate (All. 1).
3. L'uso concesso dal Comune di Milano si intende esteso, ai medesimi patti e condizioni, a tutte le opere e nuove costruzioni che l'Ateneo effettuerà nell'area del Centro sportivo stesso.

## **ART. 2 DURATA E DECORRENZA DELLA CONCESSIONE D'USO**

1. La concessione d'uso ha durata pari ad anni 33 decorrenti dalla data di consegna di cui al successivo comma 2.
2. Il Comune e l'Università si impegnano ad effettuare la consegna - mediante la sottoscrizione di apposito verbale di consegna - nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione della convenzione e il 30 aprile 2024.
3. Il Comune e l'Università potranno con successivo atto d'intesa estendere la durata della concessione di cui al precedente comma 1 proporzionalmente al valore delle opere di cui al Lotto 2, o parte di essi, che l'Ateneo realizzerà a seguito dell'individuazione della relativa copertura finanziaria.
4. Prima di avviare la progettazione delle nuove opere relative al Lotto 2 le Parti

concororderanno per iscritto la relativa estensione in funzione del quadro economico dell'opera da realizzare proporzionalmente alla durata di cui al precedente comma 1.

### **ART. 3 - DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. È vietata la cessione, anche parziale del contratto.
2. Il Concessionario potrà affidare a soggetti giuridici senza fini di lucro, che perseguano finalità di promozione sportiva, anche eventualmente in ambito universitario, la gestione operativa totale o parziale dell'impianto connessa all'esercizio di tutte le attività sportive ivi praticabili. Il Concessionario potrà inoltre affidare a terzi, pubblici o privati, segmenti dell'attività necessaria, connessa, funzionale o pertinente alla gestione dell'impianto sportivo, previa comunicazione al Comune di Milano. Il Concessionario potrà concludere contratti di sponsorizzazione o analoghi accordi- ai sensi del Codice dei contratti pubblici - per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e valorizzazione del Centro sportivo, nonché contratti di concessione, locazione o contratti analoghi aventi ad oggetto le strutture del Centro con soggetti terzi pubblici o privati.
3. In tutti i predetti casi il Concessionario rimane direttamente responsabile nei confronti del Comune di Milano per l'attività svolta e del corretto adempimento di tutto quanto previsto dal presente contratto garantendone la conformità e la coerenza con le finalità dello stesso.

### **ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Fermo restando l'Art. 2 comma 3 la ristrutturazione completa e l'adeguamento del Centro sportivo verrà svolta secondo un piano di lavori pluriennali, suddiviso in 4 Fasi per un investimento complessivo di € 71.900.000

subordinato al reperimento delle relative risorse finanziarie con riferimento al Lotto 2.

Il Concessionario si impegna a realizzare, a propria cura e spese, le opere di riqualificazione del Centro sportivo oggetto del Lotto 1 Fase 1, Lotto 1 Fase 2 e Lotto 1bis comprendenti gli interventi sommariamente descritti nel documento allegato (All. 1 bis). L'esecuzione dei lavori del Lotto 1 verrà avviata entro il 30 giugno 2024 - ad eccezione delle opere propedeutiche relative all'Edificio 17 e alle Tribune che sono state avviate il 28 aprile 2023- e verrà realizzata secondo il cronoprogramma allegato (All. 2).

Il Concessionario – subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie – si impegna a realizzare a propria cura e spese le opere del Lotto 2 sommariamente descritte nel documento allegato (All. 1 bis).

Le date riportate e le tempistiche assolute inserite nel cronoprogramma sono da ritenersi presunte nonché suscettibili di possibili scostamenti fisiologici in fase di elaborazione progettuale di livello esecutivo.

2. Le opere indicate al Lotto 2 sono suscettibili di ampia possibilità di modifica e/o sostituzione in funzione delle proposte che perverranno all'Ateneo dal mercato e delle scelte progettuali.
3. L'Università si impegna a consegnare progressivamente al Comune di Milano la progettazione delle opere redatta ai sensi di legge in funzione dell'avanzamento dell'operazione di riqualificazione del Centro.
4. Le opere realizzate dovranno essere collaudate nei modi e nei termini prescritti dal Codice dei contratti pubblici e potrà far parte della Commissione di Collaudo un componente tecnico designato dall'Amministrazione Comunale. Al termine del collaudo il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica attestante la regolare esecuzione delle opere assentite ed autorizzate, così come meglio specificato all'art. 8 c.5.

5. Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro un anno dalla fine dei lavori, all'aggiornamento catastale del Centro sportivo in funzione delle nuove opere realizzate.
6. Nella fase intercorrente tra la consegna del Centro Sportivo, ai sensi dell'art. 2 comma 2 e l'avvio dell'utilizzo del Centro sportivo, che avverrà successivamente all'esecuzione dei lavori del Lotto 1 Fase 1, il Concessionario provvederà alle attività di presidio, custodia e manutenzione dell'intero Centro sportivo.
7. Il Concessionario, dall'avvio dell'utilizzo del Centro Sportivo Saini è tenuto:
  - a) a promuovere l'attività sportiva praticabile presso il centro sportivo consentendone l'utilizzo a favore della cittadinanza e delle Federazioni Sportive o delle Discipline Sportive associate al CONI tramite specifici accordi compatibilmente con l'utilizzo necessario per le attività della Scuola di Scienze Motorie e a condizioni che consentano l'equilibrio economico finanziario della gestione del Centro stesso;
  - b) a presentare al Comune di Milano il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario entro quattro mesi dalla sua chiusura;
  - c) a comunicare al Comune di Milano l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del legale rappresentante e/o del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi entro 30 giorni;
  - d) a comunicare ogni sospensione dell'attività o chiusura del Centro sportivo o di alcune sue parti.

#### **ART. 5– OBBLIGHI DEL CONCEDENTE**

1. Il Concedente si obbliga a consegnare il Centro sportivo libero da persone e cose entro i termini previsti all'Art. 2 comma 2. Il Comune di Milano e l'Università potranno individuare di comune accordo l'arredo e le attrezzature che non

verranno rimosse per poter essere utilizzate gratuitamente dall'Ateneo.

2. Il Concedente si impegna a concludere l'accatastamento del Centro sportivo con contestuale consegna della documentazione all'Università in tempo utile per garantire il rispetto del cronoprogramma delle attività di progettazione e realizzazione delle opere.

## **ART. 6 RECESSO**

1. Oltre che per scadenza naturale, la convenzione può cessare per il recesso di una delle Parti.
2. Il Comune potrà recedere anticipatamente dal contratto per rilevanti motivi di pubblico interesse con l'obbligo del Comune medesimo di rimborsare all'Università il valore residuo e non ancora ammortizzato delle spese d'investimento sostenute dall'Università relativamente agli interventi eccedenti la manutenzione ordinaria.
3. Il Concessionario, potrà recedere dalla convenzione per causa di forza maggiore o altra causa a lui non imputabile nonché per rilevanti e giustificati motivi di interesse pubblico. L'Università potrà inoltre recedere dal presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, conformemente alle previsioni civilistiche, nel caso in cui la gestione dell'impianto sportivo non permetta di conseguire l'equilibrio economico-finanziario previsto dal Piano Economico Finanziario di cui alle premesse, oppure siano compromesse, anche da un punto di vista economico, le funzioni istituzionali dell'Università. In tali ipotesi, le Parti potranno accordarsi per trovare un'intesa che garantisca il riequilibrio entro i 90 giorni successivi alla comunicazione dell'accertato disequilibrio del Piano Economico Finanziario da parte dell'Università. Qualora non sia raggiunto un accordo tra le Parti entro il predetto termine, è facoltà insindacabile dell'Università recedere dal presente contratto.

4. Qualora l'Università receda anticipatamente dal contratto medesimo sarà tenuta a realizzare ovvero a completare gli interventi di cui al precedente articolo 4 proporzionalmente a quanto previsto dal cronoprogramma degli interventi. Il Comune si impegna a garantire l'utilizzo gratuito degli impianti, delle strutture didattiche e degli uffici destinati alla Scuola di Scienze Motorie nella misura utilizzata al momento del recesso per una durata pari al periodo di completamento del piano di ammortamento dell'investimento complessivo sostenuto dall'Università.
5. Il recesso avrà effetto a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione inviata tramite PEC.

#### **ART. 7 – MANUTENZIONE E SPESE ORDINARIE**

1. Il Concessionario, fatto salvo la specifica previsione di cui al precedente Art. 4 comma 7, ha l'obbligo dalla data di consegna del Centro e fino alla riconsegna dell'impianto sportivo al Comune:
  - di effettuare a proprie spese le opere di manutenzione ordinaria, ai fini della conservazione dello stesso in buono stato di efficienza e di igiene, nonché ai fini dell'idoneità dell'impianto sportivo all'uso a cui è destinato;
  - sostenere i costi relativi ad ogni tipo di utenza, smaltimento rifiuti, nonché tutte le spese necessarie alla gestione dell'impianto sportivo.
2. Il Comune di Milano si riserva il diritto di svolgere direttamente e indirettamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo a mezzo dei propri incaricati, dando resoconto al Concessionario dei risultati.

#### **ART. 8 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA O MIGLIORATIVA**

1. La manutenzione straordinaria ed ogni eventuale opera migliorativa o di risanamento, sono a carico del Concessionario per tutta la durata della

convenzione e fino alla riconsegna al Comune di Milano.

2. Per ogni intervento eccedente la manutenzione ordinaria il Concessionario è tenuto a chiedere al Comune di Milano il preventivo assenso che non esonera dal richiedere le autorizzazioni che la legge prescrive.
3. Tutte le opere, costruzioni ed impianti realizzati dal Concessionario diverranno, al momento stesso della loro ultimazione, di esclusiva proprietà comunale, unitamente alle documentazioni di legge ed ai relativi disegni, che dovranno essere costantemente aggiornati, e nessun rimborso a qualsiasi titolo sarà dovuto dal Comune di Milano.
4. Il Comune di Milano si riserva di eseguire i più ampi controlli sulla corretta esecuzione delle opere in relazione al progetto autorizzato, a mezzo di tecnici all'uopo incaricati, per verificare l'andamento delle stesse sia in funzione dei tempi concordati sia in relazione al rispetto delle opere secondo i progetti presentati.
5. Il Concessionario, al termine di ogni intervento realizzato, si impegna a consegnare in formato digitale al Comune di Milano i certificati di collaudo tecnico/amministrativo e statico con relativi allegati, compresa tutta la documentazione tecnica as built, le certificazioni dei materiali, le dichiarazioni di conformità degli impianti, le certificazioni prevenzione incendi, il fascicolo del fabbricato, il piano di manutenzione dell'opera, le schede catastali aggiornate il tutto entro 30 giorni decorrenti dalla data del collaudo.
6. Ove sui lotti presi in consegna dall'Ateneo dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione straordinaria per il mantenimento dell'agibilità del Centro sportivo, il Comune di Milano inviterà il Concessionario a provvedere all'esecuzione degli stessi prefissando un termine congruo in relazione all'entità delle opere da effettuare. In caso di inadempimento del Concessionario entro i termini previsti, il Comune potrà provvedere all'esecuzione dei lavori con diritto

di rivalsa delle spese sostenute.

7. Il Concessionario dovrà comunque trasmettere al Concedente un report periodico sull'avanzamento dei lavori.

#### **ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

1. Ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione dell'Impianto sportivo, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti, viene assunta per intero ed esclusivamente dal Concessionario, sollevandone completamente il Comune di Milano.
2. È posto in carico al Concessionario l'ottenimento e l'intestazione di ogni autorizzazione inerente le attività, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il certificato di prevenzione incendi, l'agibilità, l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.
3. Il Concessionario solleva altresì il Comune di Milano da ogni responsabilità arrecata verso e da parte di terzi per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in esecuzione della convenzione.
4. Il Concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili ed impianti di proprietà comunale.
5. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi, il Concessionario è tenuto, sotto la propria responsabilità, a stipulare adeguate polizze assicurative.
6. Resta inteso che quanto disciplinato nel presente articolo ha validità dalla data di avvio dell'utilizzo del Centro da parte dell'Università.

#### **ART. 10 – MODALITÀ DI UTILIZZO**

1. Le attività previste nel presente contratto dovranno essere gestite nel pieno rispetto di tutte le norme in vigore, di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico nonché con l'osservanza

delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

2. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di correttezza, efficienza ed efficacia nei confronti di tutti gli utenti del Centro sportivo.

#### **ART. 11 – PERSONALE**

1. È a carico del Concessionario la responsabilità derivante dai rapporti con il personale dipendente, addetto o incaricato della gestione del Centro sportivo, nonché di ogni altra attività connessa.

#### **ART. 12 – SORVEGLIANZA E CUSTODIA**

1. A decorrere dalla data di consegna di cui all'art.2 comma 2 sono a carico del Concessionario la sorveglianza e la custodia del Centro sportivo e delle relative strutture. Dei danni derivanti dalla mancata o carente sorveglianza e custodia risponde esclusivamente il Concessionario.

#### **ART. 13 – PUBBLICITA'**

1. È consentito l'utilizzo da parte del Concessionario degli spazi interni al Centro sportivo per l'esercizio della pubblicità cartellonistica, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione prescritta dal Regolamento sulla pubblicità e di corrispondere la relativa imposta.
2. Ogni onere e ogni provento derivanti da tale attività sono a carico e a favore del Concessionario.
3. Il Concessionario si obbliga a concedere idonei spazi pubblicitari in forma gratuita al Comune di Milano per l'affissione di materiale relativo a manifestazioni promosse dal Comune di Milano o relativo ad altre attività

istituzionali, compatibilmente con l'equilibrio economico finanziario del Centro Sportivo.

#### **ART. 14 – TARIFFE**

1. Tutti i proventi derivanti dall'utilizzo e dalla gestione dell'Impianto sportivo sono a favore del Concessionario.
2. Per l'utilizzo delle strutture sportive da parte dei soggetti anziani, studenti e disabili l'Università s'impegna a prevedere specifiche agevolazioni, compatibilmente con l'equilibrio economico finanziario della gestione del Centro sportivo, comunicate al Comune di Milano.
3. Il tariffario in vigore ed il calendario delle attività sportive in programma devono essere esposti presso gli Impianti sportivi del Centro, in luogo ben visibile ai frequentatori.

#### **ART. 15 – COMITATO PARITETICO**

Il Comune e l'Università costituiscono un Comitato Paritetico, costituito:

- a) per il Comune di Milano da Direttore Generale o suo delegato, Direttore Direzione Lavoro, Giovani e Sport o suo delegato, Direttore Area Coordinamento Interventi Tecnici e Sicurezza Sedi o suo delegato;
- b) per l'Università da: Rettore, Direttore Generale, Presidente della Scuola di Scienze Motorie, o loro delegati.

Il Comitato ha il compito di condividere le informazioni inerenti la gestione del Centro ed affrontare in modo collaborativo le eventuali criticità che dovessero emergere nella gestione, fatte salve le competenze di ciascuna Parte.

Ove necessario, il Comitato sottopone le proprie proposte alla valutazione dei rispettivi organi di governo, competenti per materia.

Si riunisce di norma almeno una volta all'anno. Il Comitato si può avvalere di

Tavoli Tecnici paritetici nominati, di comune accordo, dal Rettore e dal Direttore Generale del Comune per procedere all'analisi di specifiche tematiche connesse al Centro Sportivo Saini.

#### **ART. 16 – RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

1. Alla naturale scadenza della convenzione, nonché al cessare a qualsiasi titolo della concessione, l'impianto sportivo, comprese le addizioni e le migliorie, dovranno essere consegnati al Comune di Milano in buono stato di manutenzione e conservazione, liberi da persone o cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata con espressa esclusione, a qualunque titolo, di qualsiasi forma di indennizzo o di corrispettivo a carico del Comune di Milano, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 6, comma 2.
2. Nel caso di inottemperanza il Comune di Milano procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione versata e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che gli potesse competere.
3. All'atto del rilascio verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante la consistenza e lo stato di manutenzione dell'impianto sportivo. Ogni danno accertato comporterà per il Concessionario, oltre al pagamento dei costi necessari per ripristinare il corretto stato di manutenzione e di efficienza, l'obbligo del risarcimento.

#### **ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI – IMPOSTE E TASSE**

1. Le spese, imposte, tasse ed eventuali sopratasse inerenti e dipendenti dalla stipulazione della presente convenzione, nessuna esclusa, sono per intero a carico del Concessionario.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso e in misura fissa ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della tariffa, parte prima, annessa al D.P.R. 26

aprile 1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 18 – CONTROVERSIE**

1. La competenza per eventuali controversie inerenti e dipendenti dall'esecuzione della presente convenzione è quella esclusiva del Foro di Milano.

#### **ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano 24 aprile 2024

Il Comune di Milano

Università degli Studi di Milano

Firmato digitalmente ex art. 24 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82



I documenti allegati al presente accordo di collaborazione sono disponibili presso gli uffici dell'Area Sport